



**Comune di
Acquanegra
Cremonese**

Via Stazione, 128
Tel: 0372/70003
Fax: 0372/729675



**COMUNE DI ACQUANEGRA CREMONESE
PROVINCIA DI CREMONA
ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI
VERBALE N. 5/2022 DEL 31 MARZO 2023**

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2023-2025 DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE (ARTICOLO 33, COMMA 2, D.L. 30 APRILE 2019, N. 33, CONVERTITO IN LEGGE 28 GIUGNO 2019, N. 58 E DM 17 MARZO 2020)

Decisione

Esprimo¹ parere favorevole sulla proposta di deliberazione della Giunta comunale di approvazione del *Piano integrato di attività e integrazione 2023-2025 - Sezione 3: Organizzazione e capitale umano - Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale* ricevuta con messaggio di posta elettronica ordinaria del 30 marzo 2023.

Nel contempo assevero² il rispetto pluriennale dell'equilibrio del bilancio triennale 2023-2025.

La proposta di deliberazione segue le indicazioni contenute nella Nota di aggiornamento al Dup 2023-2025 sul quale, insieme con la proposta di approvazione del bilancio dello stesso triennio, ho espresso parere favorevole con verbale n. 3 del 21 marzo 2023, prevede queste nuove assunzioni di personale:

Anno 2023

Una assunzione di un Operatore-cantoniere categoria B3 a tempo indeterminato, con una spesa presunta di € 23.020,81 al lordo degli oneri ed al netto dell'Irap (in sostituzione di personale che cessa dal servizio)

Anni 2024 e 2025

¹ Il parere è espresso ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a norma del quale:

"8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate".

² Ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58.

Nessuna assunzione

Nella proposta di deliberazione è indicata anche la ricognizione negativa di personale in eccedenza e la sussistenza dei presupposti necessari per poter procedere alle assunzioni; in particolare l'avvenuta approvazione del Piano triennale 2021-2023 delle azioni positive in tema di pari opportunità 2021/2023 con deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 20 maggio 2021.

Per quanto attiene alle eventuali assunzioni di personale a tempo determinato e flessibile³, la proposta di deliberazione, diversamente da quanto indicato nella Nota di aggiornamento del Dup 2023-2025, indica la possibilità di ricorrere a rapporti di lavoro flessibile per le quali prevede una spesa di €. 6.500,00 nell'esercizio 2023; tale spesa è contenuta entro quella di €. 19.500,00 sostenuta nel 2009.

Motivazione

La proposta di deliberazione per la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2023-2025 si pone in coerenza con le disposizioni contenute nel citato D.M. 17 marzo 2020 e con i contenuti della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, 13 maggio 2020, e gli allegati giustificano la possibilità per l'ente di procedere nel triennio 2023-2025 alla nuova assunzione prevista.

Altre informazioni

La proposta tiene conto delle "*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche*" approvato con Decreto 8 maggio 2018 del Ministro per la semplificazione e per la funzione pubblica, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 173 del 27 luglio 2018.

Questo parere è trasmesso al Comune con messaggio di posta elettronica ordinaria.

L'Organo di revisione
Dr. Michele Luccisano
(*documento firmato digitalmente*)

³ Le assunzioni a tempo determinato eventualmente previste nella programmazione triennale del fabbisogno del personale sarebbero consentite per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122/2010 e sostenuto nel 2009, e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile.